

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2536

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CARRA, BUFFONE, D'AREZZO, LATTANZIO**

Presentata il 14 ottobre 1960

Inquadramento nei ruoli ordinari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I. N. A. M.) degli invalidi di guerra, ex combattenti e reduci idonei al primo concorso interno bandito il 18 marzo 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'atto di nascita dell'I. N. A. M. (Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie) è costituito dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, con la quale vennero fuse nell'unico Ente le vecchie Casse mutue dei diversi settori di produzione.

A causa dei noti eventi bellici, però, alla fusione affrettata delle accennate Casse mutue, non seguì subito la emissione di un regolamento del personale che statuisse la dotazione organica del nuovo Ente, i gruppi, i ruoli, le qualifiche ed il trattamento economico.

Tale regolamento organico fu ottenuto, a seguito di lunghe agitazioni sindacali, soltanto il 16 marzo 1950 e fu approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1950.

L'articolo 78 del regolamento così approvato prevedeva che i posti dei singoli gradi dei ruoli fissati da apposita tabella fossero, per i 9 decimi della dotazione organica di ciascun grado, coperti mediante concorsi interni per titoli, da espletare tra il personale che, alla data del 17 marzo 1950, si trovasse in servizio effettivo da almeno un triennio.

Tale periodo triennale era però ridotto di un anno e di due anni, nei confronti del personale che avesse rivestito, rispettivamente, la qualifica di reduce e combattente o quella di mutilato ed invalido di guerra.

In virtù di tale riduzione, il personale predetto fu ammesso a concorrere al grado iniziale (grado IX del gruppo C e grado VII dei gruppi A e B).

Sulla tabella della pianta organica dell'I. N. A. M. di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1950 non risultava però distinto il numero dei posti al grado VII (gruppi A e B) da quello dei posti di grado VI (pure A e B). Tale numero veniva invece indicato globalmente, in 1.430.

Nell'effettuare le operazioni di inquadramento, la apposita Commissione ha ritenuto di non suddividere tra i due gradi il numero globale dei posti. Essi, invece, sono stati tutti assegnati ai concorrenti al grado VI, grado al quale gli invalidi di guerra, i reduci e gli ex combattenti non avevano potuto concorrere per difetto del requisito di anzianità di servizio.

In tale modo tutti i reduci, gli invalidi di guerra e gli ex combattenti, che avevano potuto concorrere solo al grado VII (A e B), sono rimasti esclusi dall'inquadramento, perché hanno partecipato ad un concorso per il quale praticamente non c'erano posti e, dichiarati, quindi, avventizi dell'I. N. A. M.

È da notare che il residuo decimo della dotazione organica ha già formato oggetto di un secondo concorso, dal quale le categorie in argomento sono state escluse in quanto

riservato a coloro che, alla data del 18 marzo 1950, non avevano ancora tre anni di servizio nell'I. N. A. M. ed anche in quanto la partecipazione al 1° concorso *escludeva la partecipazione al secondo*.

In tal modo si è creato l'assurdo che persone con minore anzianità di servizio dei reduci, ex combattenti e invalidi di guerra, sono state immesse in ruolo il 18 marzo 1953 (data del secondo concorso), mentre gli invalidi di guerra, ex combattenti e reduci, addirittura con maggiore anzianità di servizio degli inquadrati al 18 marzo 1950, sono stati esclusi per un decennio dai ruoli stessi e relegati a tutti gli effetti di carriera ed economici all'avventiziato.

La situazione anormale di inquadramento di parte del personale dell'I. N. A. M., testè illustrata, riguarda principalmente, se non esclusivamente, gli invalidi di guerra, i reduci e gli ex combattenti che, ammessi per benemeritenze patriottiche al primo concorso del 18 marzo 1950, tutti, nessuno escluso, non risultarono vincitori di esso, perché il loro punteggio li faceva idonei solo al grado VII (dei gruppi A e B), al quale non vennero serbati i posti e perché l'anzianità di servizio non li rendeva concorrenti al grado VI, riservato a dipendenti dell'Istituto rimasti a casa durante la guerra, oppure, se giovani, chiamati all'impiego dell'I. N. A. M. immediatamente dopo il conflitto; mentre i reduci e gli invalidi di guerra erano ancora nei campi di prigionia.

Il ruolo assegnato agli invalidi di guerra, ai reduci e agli ex combattenti, dopo il primo concorso, fu quello dell'avventiziato, col minimo dello stipendio e senza nessuna carriera.

Detto personale benemerito, ormai vicino ai cinquanta anni, quasi sempre con carico di famiglia, è stato superato in carriera persino dai giovanissimi con minore rapporto impiegatizio, perché questi ultimi hanno potuto concorrere al 2° concorso interno del 18 marzo 1953, riservato, come detto, esclusivamente al personale che alla data del primo concorso (18 marzo 1950) non avevano il rapporto impiegatizio di tre anni ed al quale 2° concorso gli invalidi di guerra, i reduci e gli ex combattenti non sono stati ammessi, pur avendo superato ormai da lungo tempo tali tre anni di rapporto impiegatizio, perché avevano partecipato al 1° concorso del 18 marzo 1950.

Le conseguenze di tale assurdo sono state inimmaginabili: infatti mentre gli invalidi di guerra, i reduci e gli ex combattenti sono rimasti per otto anni (sino all'11 agosto 1958, data di decorrenza di un terzo concorso) nel ruolo dell'avventiziato, i colleghi che sono risultati vincitori del primo e del secondo concorso hanno beneficiato di una antecedente immissione in ruolo e di successive promozioni.

È appunto per rimediare a questo stato di ingiustizia nei confronti di dipendenti meritevoli sotto ogni aspetto che si chiede l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono istituiti nel ruolo ordinario dell'I. N. A. M. tanti posti quanti sono i dipendenti dell'Istituto, mutilati e invalidi di guerra, combattenti e reduci, che, ammessi al concorso interno del 18 marzo 1950 e idonei al grado VII (gruppo A e B) non furono immessi in ruolo.

ART. 2.

A tali posti saranno nominati tutti coloro che hanno i requisiti di cui all'articolo 1.

ART. 3.

Ai dipendenti ammessi, a far data dalla sistemazione in organico degli altri partecipanti al concorso interno 18 marzo 1950, dovrà essere ricostruita la carriera dal grado VII iniziale, osservando la norma di promozione seguita per gli immessi in ruolo alla data 18 marzo 1953.

ART. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore, l'I. N. A. M. predisporrà tutte le norme interne per l'attuazione della presente legge.